

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

Pallamano

**COMUNICATO
UFFICIALE
N. 31 del 19.04.2023**

Giudice Sportivo Nazionale
Corte Sportiva d'Appello
Tribunale Federale
Corte Federale di Appello



Comunicato Ufficiale Nr. 31 del 19/04/2023**SERIE A GOLD MASCHILE SERIE A GOLD MASCHILE**

11 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
50753	12/04/2023	TEAMNETWORK ALBATRO - SECCHIA RUBIERA	25 - 25

13 ^ Giornata di Ritorno			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
50857	15/04/2023	BANCA POPOLARE FONDI - BOZEN	30 - 35
50852	15/04/2023	ALPERIA MERANO - BRIXEN	30 - 34
50858	15/04/2023	CONVERSANO - TEAMNETWORK ALBATRO	34 - 21
50853	15/04/2023	SECCHIA RUBIERA - CASSANO MAGNAGO	20 - 27
50854	15/04/2023	ROMAGNA - PRESSANO	22 - 25
50855	15/04/2023	CAMPUS ITALIA - CARPI	43 - 34
50856	15/04/2023	RAIMOND SASSARI - SIDEA GROUP FASANO	34 - 33
Riposa			

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
BRIXEN	44	26	21	2	3	784	637	0
ALPERIA MERANO	40	26	19	2	5	789	687	0
SIDEA GROUP FASANO	39	26	19	1	6	849	729	0
RAIMOND SASSARI	39	26	19	1	6	781	689	0
CONVERSANO	36	26	21	1	4	751	596	7
PRESSANO	31	26	15	1	10	692	689	0
CASSANO MAGNAGO	27	26	12	3	11	715	673	0
BOZEN	27	26	12	3	11	787	766	0
TEAMNETWORK ALBATRO	20	26	9	2	15	655	694	0
BANCA POPOLARE FONDI	16	26	7	2	17	690	761	0
SECCHIA RUBIERA	12	26	4	4	18	655	768	0
CAMPUS ITALIA	11	26	4	3	19	753	901	0
CARPI	9	26	4	1	21	706	861	0
ROMAGNA	6	26	2	2	22	618	774	0

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

-SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE -

GARA N° 50857: BANCA POPOLARE FONDI – BOZEN del 15.04.2023

BANCA POPOLARE FONDI: SANZIONE AMMINISTRATIVA DI € 250,00 (DUECENTOCINQUANTA/00)
per il mancato Live Streaming dell'incontro sulla piattaforma Eleven Sports, contravvenendo a quanto disposto dal
Vademecum in materia di comunicazione (Vademecum 2022/2023 pag.58)

Comunicato Ufficiale Nr. 31 del 19/04/2023**SERIE A2 MASCHILE Girone A**

13 ^ Giornata di Ritorno			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51037	15/04/2023	BELLUNO MONDO SPORT - VIGASIO	31 - 24
51038	15/04/2023	TORRI - SALUMIFICIO RIVA MOLTENO	25 - 25
51039	15/04/2023	SAN VITO MARANO - ARCOBALENO	31 - 19
51034	15/04/2023	MALO - SPARER EPPAN	33 - 35
51040	15/04/2023	ARCOM - PALAZZOLO	23 - 18
51035	15/04/2023	CASSANO MAGNAGO - VENPLAST DOSSOBUONO	30 - 30
51036	15/04/2023	METELLI COLOGNE - TRIESTE	29 - 29
Riposa			

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
SPARER EPPAN	51	26	25	1	0	874	695	0
TRIESTE	41	26	19	3	4	709	556	0
SALUMIFICIO RIVA MOLTENO	38	26	17	4	5	760	658	0
TORRI	37	26	18	1	7	733	662	0
ARCOM	31	26	15	1	10	683	635	0
METELLI COLOGNE	31	26	15	1	10	720	716	0
CASSANO MAGNAGO	28	26	13	2	11	653	635	0
MALO	22	26	11	0	15	704	730	0
PALAZZOLO	19	26	9	1	16	678	691	0
VIGASIO	18	26	9	0	17	665	740	0
BELLUNO MONDO SPORT	16	26	6	4	16	698	795	0
VENPLAST DOSSOBUONO	15	26	5	5	16	701	759	0
SAN VITO MARANO	14	26	6	2	18	651	735	0
ARCOBALENO	3	26	1	1	24	570	792	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Comunicato Ufficiale Nr. 31 del 19/04/2023**SERIE A2 MASCHILE Girone B**

13 ^ Giornata di Ritorno			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51217	16/04/2023	PRESTITER PESCARA - CAMERANO	26 - 37
51218	16/04/2023	TAVARNELLE - PANTAREITALIA MODENA	31 - 36
51219	15/04/2023	BOLOGNA UNITED - MONTEPRANDONE	39 - 24
51220	15/04/2023	CHIARAVALLE - MACAGI CINGOLI	21 - 35
51221	15/04/2023	GIARA ASSICURAZIONI FERRARA - COLD POINT PARMA	35 - 19
51216	15/04/2023	PRATO - LIONS TERAMO	28 - 20
51222	15/04/2023	TECNOCEM SAN LAZZARO - VERDEAZZURRO	33 - 21
Riposa			

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
MACAGI CINGOLI	52	26	26	0	0	923	615	0
TECNOCEM SAN LAZZARO	43	26	21	1	4	836	713	0
CAMERANO	39	26	19	1	6	837	676	0
GIARA ASSICURAZIONI FERRARA	38	26	18	2	6	794	645	0
CHIARAVALLE	35	26	16	3	7	781	755	0
VERDEAZZURRO	31	26	15	1	10	779	752	0
BOLOGNA UNITED	27	26	16	0	10	749	679	5
PANTAREITALIA MODENA	21	26	10	1	15	710	772	0
TAVARNELLE	17	26	8	1	17	694	814	0
PRATO	16	26	7	2	17	674	761	0
COLD POINT PARMA	16	26	7	2	17	705	813	0
MONTEPRANDONE	11	26	5	1	20	722	824	0
LIONS TERAMO	8	26	3	2	21	625	758	0
PRESTITER PESCARA	5	26	1	3	22	612	864	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARA N° 51218 TAVARNELLE - PANTAREITALIA MODENA del 16.04.2023

PUGLIESE ALESSIO (SCUOLA PALLAMANO MODENASPM): SQUALIFICA PER 1 (UNA) GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, perché fermava irregolarmente un giocatore avversario, portandolo a terra e disinteressandosi del pallone (art. 16 comma 3 RGD).

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Comunicato Ufficiale Nr. 31 del 19/04/2023**SERIE A2 MASCHILE Girone C**

7 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
59317	15/04/2023	DARWIN TECHNOLOGIES MASCALUCIA - GENE LANSARA 2012	20 - 38
59318	15/04/2023	ARETUSA - KEYJEY PALLAMANO RAGUSA	32 - 22
59319	15/04/2023	ORLANDO HAENNA - IL GIOVINETTO	27 - 32
Riposa			CUS PALERMO

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
GENEA LANZARA 2012	32	18	16	0	2	669	498	0
ORLANDO HAENNA	26	18	12	2	4	576	522	0
IL GIOVINETTO	24	18	12	0	6	600	525	0
CUS PALERMO	22	18	10	2	6	555	557	0
ARETUSA	13	18	6	1	11	514	555	0
DARWIN TECHNOLOGIES MASCALUCIA	9	18	4	1	13	496	580	0
KEYJEY PALLAMANO RAGUSA	0	18	0	0	18	472	645	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA N° 59318 ARETUSA - KEYJEY PALLAMANO RAGUSA del 15.04.2023****GIUMMARRA GABRIELE ETHEM (CRAZY REUSIA): SQUALIFICA PER 2 (DUE) GIORNATE****EFFETTIVE DI GARA** per avere reagito ad un fallo subito, colpendo con la palla in mano il giocatore avversario al volto (art. 16 comma 3 RGD).**Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Comunicato Ufficiale Nr. 31 del 19/04/2023

SERIE A2 FEMMINILE Girone DA

4 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
60053	16/04/2023	ARIOSTO FERRARA - MARCONI JUMPERS	28 - 28

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
MARCONI JUMPERS	7	4	3	1	0	109	91	0
CHIARAVALLE	4	3	2	0	1	97	77	0
ARIOSTO FERRARA	3	3	1	1	1	89	88	0
FLAVIONI - LA FINESTRA PERFETTA	0	2	0	0	2	46	55	0
HALIKADA- GATTOPARDO	0	2	0	0	2	38	68	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Proc. n° 1/2023 R.G.CAF

CORTE FEDERALE DI APPELLO **DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL**

composto da:

Avv. **Avv. Cristiana Torre** - Presidente

Avv. **Eleonora Miotti** - Componente

Avv. **Massimiliano Di Girolamo** - Componente

Si è riunito telematicamente il 28 marzo 2023, alle ore 16:00, per deliberare in ordine al reclamo ex art. 61 del R.G.D. proposto in data 21.2.2023, dal

- signor **Francesco Fanti**, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Nicolella del Foro di Milano,

contro la

- **Procura Federale FIGH**, in persona del Procuratore Federale *pro tempore* per **l'annullamento e/o riforma della decisione emessa *inter partes* all'esito del procedimento n. 5/2022 R.G. Trib.**, pronunciata il 27 gennaio 2023 e pubblicata in data 7 febbraio 2023 con la quale il Tribunale Federale FIGH ha "condannato il Signor Francesco Fanti alla sanzione dell'inibizione da ogni attività federale per mesi quattro e giorni quindici per violazione degli artt. 1. comma 2 e 3, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, e degli artt. 1 e 4 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI".

Sono intervenuti nel dibattito:

- o per il reclamante l'Avv. Gabriele Nicolella, il quale ha riferito sui motivi del proposto reclamo come di seguito.

In particolare, l'Avv. Gabriele Nicolella si è soffermato su tre aspetti:

1-. la carenza di giurisdizione della FIGH atteso che il torneo è un torneo organizzato da AICS e che il Comitato Regionale Emilia Romagna della FIGH ha prestato un supporto di tipo segretariale tanto è vero che per l'infortunio del ragazzo è intervenuta l'assicurazione di AICS in quanto lo stesso era tesserato per questo EPS;

2-. la mancata dimostrazione della responsabilità del Fanti e che fosse in capo a lui il dovere di ottemperare all'obbligo di prevedere il servizio sanitario in occasione del torneo generando un'inversione della prova a carico del Fanti, soffermandosi altresì sul fatto che



il sig. Francesco Fanti non è tecnicamente un tesserato della FIGH in quanto lo stesso non ha mai sottoscritto un modulo di tesseramento in qualità di Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna della FIGH;

3- la mancata contestazione dell'art. 37 co. 2 del RASF non residuando una responsabilità in capo al Fanti per qualche comportamento che gli era ascritto non consente di contestargli la violazione del principio di lealtà, probità e correttezza, riportandosi integralmente al reclamo.

L'Avv. Nicoletta ha concluso per il proscioglimento del sig. Francesco Fanti.

Il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, argomentando le proprie conclusioni, ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma della decisione del Tribunale Federale.

La Corte, ritiratasi in Camera di Consiglio, ha ritenuto necessario sentire il sig. Francesco Fanti e differendo il dibattimento all'udienza del 28 marzo 2023.

A tale nuova udienza, dato atto della presenza del difensore del reclamante Avv. Gabriele Nicoletta e del Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, il Presidente della Corte ha proceduto all'audizione del Signor Francesco Fanti il quale ha confermato di essere Presidente Regionale del Comitato Regionale Emilia Romagna e di aver organizzato il Trofeo Nazionale oggetto del presente procedimento insieme ad AICS. Il Signor Fanti, inoltre, ha confermato che il Trofeo stesso si era giocato in osservanza al Regolamento Tecnico di Giuoco della FIGH e che gli arbitri erano arbitri regionali della FIGH; il reclamante ha confermato altresì che le quote di partecipazione delle società iscritte erano state versate sul c/c del Comitato Regionale Emilia Romagna, che tutte le disposizioni di pagamento erano state fatte dal Comitato Regionale FIGH che aveva dapprima incassato le quote e poi pagato; che le fatture erano state emesse a FIGH e che pur non avendo fatto un bilancio della manifestazione c'era stato un avanzo che era rimasto nelle casse del Comitato Regionale FIGH. Il sig. Fanti ha confermato, infine, che alle gare del Trofeo non era presente l'ambulanza (considerato il periodo estivo), né un medico (in quanto malato di Covid).

La Corte, ascoltate le rispettive conclusioni, ha acquisito il fascicolo, si è ritirata in camera di consiglio ed ha deliberato il dispositivo della presente

SENTENZA

Tenuto conto di tutto quanto precede e delle risultanze istruttorie deve osservarsi che il 1° Trofeo Nazionale Aics tenutosi a Misano Adriatico dal 16 al 20 giugno 2022 è stato organizzato dal Comitato Regionale FIGH Emilia Romagna, in persona del Presidente p.t. Francesco Fanti, che ha svolto un ruolo di primo piano nell'organizzazione dell'evento. Oltre alla riferibilità formale in capo al citato comitato dell'organizzazione del Trofeo, sono state accertate, per essere state pienamente confermate dal Fanti nella sua audizione, univoche

ed incontestabili condotte tenute dallo stesso Fanti e dal suo Comitato Regionale per aver utilizzato il logo FIGH in tutto il materiale propagandistico dell'evento e sulle locandine che pubblicizzavano la manifestazione; per aver utilizzato l'indirizzo di posta elettronica ufficiale del Comitato Regionale FIGH Emilia Romagna (emiliaromagna@figh.it) per l'invio degli inviti a tutte le società d'Italia affiliate FIGH e per il ricevimento dei moduli di iscrizione delle società al Trofeo; per aver utilizzato il conto corrente bancario del Comitato Regionale FIGH Emilia Romagna (intestato a Federazione Italiana Giuoco Handball Emilia Romagna Iban: IT22L0306903248100000005332) per tutti gli incassi delle quote di iscrizione al Trofeo e per aver effettuato i pagamenti relativi al Trofeo attraverso il medesimo conto corrente; per aver trattenuto gli utili del Trofeo; per aver applicato il Regolamento tecnico della FIGH per le partite disputate durante il Trofeo; per aver utilizzato gli arbitri FIGH per dirigere gli incontri del Trofeo.

Da ciò si deduce che il Comitato Regionale FIGH Emilia Romagna, in persona del Presidente Francesco Fanti, ha svolto un ruolo *essenziale e preponderante* nell'organizzazione del Trofeo e dunque vi è stato un coinvolgimento diretto del Comitato Regionale Emilia Romagna FIGH nella organizzazione e gestione del torneo nazionale.

Stante l'incontrovertibile ruolo di piena e cosciente organizzazione della manifestazione "*de quo*" da parte dell'Organismo periferico FIGH, il suo responsabile e rappresentante - pur non autorizzato a ciò - avendo attivamente speso il nome della Federazione, non può sottrarsi alla giurisdizione federale, che, correttamente si è attivata e *ab origine* ha individuato precise responsabilità disciplinari in capo all'odierno reclamante.

Ciò posto ed acclamate tali condotte, oltre all'autorizzazione per la spendita del nome e dei loghi della FIGH, stante il diretto coinvolgimento degli organi e degli organismi del Comitato Regionale FIGH Emilia Romagna ed il loro ruolo di primo piano nell'organizzazione del Trofeo, avrebbero dovuto comportare anche l'applicazione dei Regolamenti FIGH e delle norme *a tutela della salute degli atleti sostanzialmente omologabile agli standard federali*.

Altresì accertata, per essere stata pienamente confermata dal signor Francesco Fanti la violazione dell'art. 37 RASF per non aver assicurato un adeguato servizio sanitario.

Il comportamento adottato dal Fanti implica la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine e della correttezza morale e materiale richiamati all'art. 1, comma 2, R.G.D. ascrivibili al reclamante, trattandosi indubbiamente di soggetto tesserato.

Stante il richiamo all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, imposto ai tesserati FIGH dall'art. 1, comma 3, RGD, ne consegue la violazione dell'art. 1 e dell'art. 4 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, il quale stabilisce che «...i tesserati, gli

affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta...».

Il principio della lealtà sportiva, come chiarito anche dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (Sezione Consultiva - parere 5/2017), ha avuto modo di stabilire che "... opera, in altri termini, quale vera e propria clausola generale, a prescindere dalle peculiarità delle singole pratiche sportive e dal concreto atteggiarsi delle regole tecniche in ciascuno sport operanti. La lealtà sportiva si sostanzia così, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall'altro, in un criterio di valutazione della legittimità del comportamento. E non a caso la giurisprudenza statale ha espressamente affermato che la responsabilità nello sport si configura allorquando vengono superati i limiti della lealtà...".

L'indagine delle singole condotte può riguardare anche l'operato di un tesserato che, pur ponendosi al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa, ha determinato "...una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva...".

I principi sanciti dall'art. 1, comma 2, RGD costituiscono regole di condotta generale che devono necessariamente ispirare e guidare l'agire di tutti i tesserati, e, valutati caso per caso, conducono ad un giudizio circa la responsabilità, con la conseguente inflizione delle sanzioni previste dal sistema di riferimento.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale della Federazione Italiana Giuoco Handball, come sopra composta, assorbita ogni altra eccezione formulata o considerazione espressa dalle parti, rigetta il reclamo e conferma la decisione del Tribunale Federale emessa in data 27 gennaio 2023.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2023.

F.^{to} Avv. Cristiana Torre - Presidente

F.^{to} Avv. Eleonora Miotti - Componente

F.^{to} Avv. Massimiliano Di Girolamo - Componente

Decisione depositata il 12 aprile 2023.

La Segreteria degli Organi di Giustizia della

F.I.G.H.